



m\_dg.GDAP.21/01/2025.0026936.U



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
Ufficio III- Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente  
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale  
del Corpo di Polizia Penitenziaria



m\_dg.GDAP.20/01/2025.0024712.U

LORO SEDI

**Oggetto: Bozza del nuovo regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.**

Si trasmette bozza del nuovo Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, contenente modifiche apportate al Regolamento di cui al D.P.R. n. 82/1999. La revisione è stata effettuata da parte del gruppo di lavoro istituito con PCD n.35 del 19 marzo 2024, presieduto dall'attuale capo Dipartimento facente funzioni e coordinato dal Direttore Generale per la gestione dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.

Eventuali osservazioni rilevate sulla proposta di modifica dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2024.

Si assicura sin da ora che sarà convocata apposita riunione per la discussione in merito all'argomento in oggetto.

Distinti Saluti

II DIRETTORE GENERALE  
Massimo Parisi



sono stati, inoltre, previsti dei percorsi di supporto psicologico in favore di quanti rientrano da assenza per infermità psichica o siano stati interessati da eventi critici o, comunque, forieri di burnout.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO IV SERVIZI	TITOLO II SERVIZI
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI

COMMENTO

Il TITOLO IV del regolamento vigente diventa nella proposta il TITOLO II rubricato "SERVIZI" diviso in 3 CAP: "Norme generali"; "Disciplina dei servizi"; "Trasporto navale e terrestre".

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 20 <b>(Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio)</b> 1. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Le disposizioni emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dai provveditori regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva diversa determinazione dell'autorità emanante, a cura del direttore dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto di istruzione, mediante affissione, con modalità tali da garantirne la riservatezza, che ne cura 3. L'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del Reparto o, nei casi in cui ciò è opportuno, di altro suo delegato.	<i>Ora articolo 30</i>



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center"><b>ART. 21</b></p> <p><b>(Impiego nei servizi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.</li> <li>2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.</li> <li>3. Per la custodia dell'armamento di Reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria</li> </ol>	<p align="center"><b>ART. 25</b></p> <p><b>(Impiego del personale nei servizi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale è impiegato in servizio in relazione ai compiti propri del ruolo e della qualifica, compresi quelli complementari e strumentali, di regola secondo criteri di rotazione.</li> <li>2. Negli Istituti, nei servizi diversi da quelli svolti all'interno delle sezioni detentive, il personale, sia maschile sia femminile, è impiegato secondo il principio di eguaglianza nel rispetto delle competenze dei diversi ruoli e qualifiche.</li> <li>3. I compiti per i quali è istituita una specializzazione del Corpo sono svolti prioritariamente dal personale che abbia acquisito le specializzazioni di cui all'art. 72.</li> </ol>

COMMENTO

L'art. 25 sull'impiego del personale è sostanzialmente il medesimo del vigente art. 21 ma viene esposto in forma più lineare. Non si sono voluti ripetere gli originari commi 4 e 5 trattandosi di materia disciplinata dall'accordo quadro.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center"><b>ART. 22</b></p> <p><b>(Impiego dei rinforzi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, quando, per esigenze di ordine e sicurezza, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il direttore dell'Istituto, sentito, ove possibile, il comandante del Reparto, ne fa richiesta al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.</li> <li>2. Il provveditore regionale, accertata l'esistenza delle esigenze di cui al comma 1, dispone l'invio in missione di personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nell'ambito della circoscrizione per il tempo strettamente necessario, informandone il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</li> </ol>	<p align="center"><b>Ora articolo 29</b></p>



3. Qualora non sia possibile soddisfare le predette esigenze di ordine e sicurezza secondo le modalità di cui al comma 2, il provveditore informa immediatamente il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

COMMENTO

L'art. 22 dell'attuale regolamento è stato completamente superato dalla recente istituzione del G.I.O. che ha imposto di rivedere la fattispecie in esame, oggi disciplinata con il proposto art. 29.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>ART. 23</p> <p><b>(Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, accertandosi in tempo utile dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.</p> <p>2. Qualora sia possibile, il personale ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla puntuale presentazione.</p> <p>3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari che regolano il servizio al quale è addetto ed ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente ad esse</p>	<p>ART. 26</p> <p><b>(Presentazione in servizio)</b></p> <p>Il personale:</p> <p>a) ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti. Ha altresì l'obbligo di conoscere in tempo utile l'orario e le modalità del servizio da svolgere;</p> <p>b) ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla direzione l'esistenza di un legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio;</p> <p>c) deve fornire alla direzione da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito in caso di necessità;</p> <p>d) autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, ove necessario far conoscere la propria qualifica o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento di cui all'art. 6 nonché di esibire la tessera di riconoscimento ove richiesto.</p>
<p>COMMENTO</p> <p>Alla sostanziale conferma del contenuto dell'art. 23 vigente, l'art. 26 che si propone aggiunge una precisazione sull'uso della placca e la tessera di riconoscimento nel caso di attività da svolgersi in abito civile. Inoltre, impone un obbligo assertivo a comunicare l'impedimento a presentarsi puntuale in servizio (comma 2), nonché a fornire un recapito per l'eventuale e pronta reperibilità. Si è ritenuto di espungere dalla rubrica l'espressione "conoscenza ed esecuzione del servizio" trattandosi di doveri già previsti nell'art. 34 relativo al foglio di servizio.</p>	



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Già articolo 27</b></p>	<p><b>ART. 27</b></p> <p><b>(Obbligo di permanenza in servizio)</b></p> <p>1. Quando ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni imprevisite ed urgenti, al personale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.</p> <p>2. La prorogazione dell'orario di servizio è disposta dal comandante che ne dà notizia senza ritardo al direttore.</p> <p>3. In caso di assenza o legittimo impedimento del comandante, provvede chi ne fa le veci.</p>
<p>COMMENTI</p>	

L'art. 27 della proposta è rinnovato rispetto al vigente art. 27 nella parte in cui viene individuato il comandante, chi ne fa le veci o il responsabile della sorveglianza generale, quale organo competente a disporre lo svolgimento della prosecuzione del turno di servizio.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 24</b></p> <p><b>(Doveri generali nell'espletamento del servizio)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonché dalle altre disposizioni ad esso importanti.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignità dei detenuti:</p> <p>1) vigilare affinché le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;</p> <p>2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinché siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonché all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare;</p> <p>3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto</p>	<p><b>Ora articolo 40</b></p>



di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;

4) vigilare affinché i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica;

5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonché di propria iniziativa, ove necessario;

6) vigilare affinché i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'amministrazione o di terzi o non se ne appropriino;

7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito;

8) fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

9) tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE

Art. 25

**(Riconoscimento in servizio)**

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con

PROPOSTA DI MODIFICA

*Eliminato in quanto le previsioni in esso contenute sono state riportate negli articoli 15 e 26.*



decreto del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, nonché di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE

Art. 26

**(Obblighi del personale al termine del servizio)**

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve riferire, anche verbalmente, al preposto al servizio per gli adempimenti di legge su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, salvo le annotazioni sull'apposito registro, se previsto, e fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
2. Il personale deve comunque informare immediatamente, fermo restando l'adempimento di cui al comma 1, il preposto al servizio degli eventi in atto che, per la loro natura, richiedono interventi immediati.
3. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando non sia avvenuta la sua sostituzione.

PROPOSTA DI MODIFICA

*Eliminato in quanto il contenuto dell'articolo è assorbito in diversi articoli disciplinanti i servizi.*

REGOLAMENTO VIGENTE

ART. 27

**(Obbligo di permanenza in servizio)**

1. Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
2. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, sentito il comandante del Reparto. Di tale protrazione il direttore informa senza ritardo il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
3. In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore o di chi lo sostituisce, il comandante del Reparto può disporre quanto previsto dal comma 1 dandone al più presto notizia al direttore

PROPOSTA DI MODIFICA

*Ora articolo 29*



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Già articolo</i> 16</p>	<p>ART. 28 (Obbligo di reperibilità o di permanenza in caserma)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il comandante o chi ne fa le veci, allorché ritenga che l'ordine o la sicurezza non possano essere adeguatamente garantiti informa immediatamente il direttore che può disporre, ai sensi all'art. 18, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che tutto il personale o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.</li> <li>2. Nel caso in cui non sia possibile contattare nell'immediatezza il direttore, l'obbligo di permanenza in caserma o il richiamo in servizio del personale reperibile possono essere disposti anche dal comandante, o da chi ne fa le veci, fatta salva la ratifica da parte del direttore.</li> <li>3. Il personale nei cui confronti è stata disposta la reperibilità deve raggiungere la sede nel più breve tempo possibile.</li> </ol>

COMMENTO  
 Il testo dell'articolo sull'obbligo di reperibilità mantiene la sostanza del precetto vigente. Si è ritenuto di spostare l'articolo nel TITOLO II essendo più pertinente la sua collocazione all'interno delle norme generali sui servizi.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Già articolo</i> 22</p>	<p>ART. 29 (Impiego di rinforzi esterni)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qualora si verificano situazioni tali da compromettere l'ordine e la sicurezza interna dell'Istituto, il direttore, allorché ritenga di non essere in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, sentito il comandante, richiede l'intervento dei reparti specializzati di cui all'art. 71 nonché delle FF.OO., secondo le modalità previste dai protocolli vigenti.</li> </ol>

COMMENTO

L'art. 22 dell'attuale regolamento è stato completamente superato dalla recente istituzione del G.I.O. che ha imposto di rivedere la fattispecie in esame, oggi disciplinata con il proposto art. 29.



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Già articolo 20</b></p>	<p><b>ART. 30</b></p> <p><b>(Disposizioni generali)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione emanano le disposizioni generali in materia di servizi del Corpo.</li> <li>2. Le disposizioni di cui al comma 1, senza ritardo, sono portate a conoscenza del personale dal comandante, con le modalità ritenute più opportune, salvo diverse indicazioni del direttore.</li> </ol>

**COMMENTO**

L'art. 30 proposto cade sulla materia disciplinata oggi dall'art. 20 e prevede gli organi deputati ad emanare le disposizioni sull'impiego del Corpo contemplando, oggi, anche il personale del DCMC. Il secondo comma semplifica, rispetto alla norma vigente, le modalità con cui le disposizioni devono essere portate a conoscenza del personale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Già articolo 89</b></p>	<p><b>ART. 31</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Mensa obbligatoria di servizio)</li> <li>1. Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203 e successive modifiche sono istituite nelle sedi individuate con provvedimento del capo del dipartimento.</li> <li>2. Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'amministrazione.</li> </ol>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 28</b></p> <p><b>(Controlli sui servizi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il comandante del Reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduità il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente.</li> </ol>	<p><b>Ora articolo 35</b></p>



<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dei controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il comandante del Reparto riferisce con relazione scritta al direttore dell'Istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell'Istituto di istruzione.</li> <li>3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui al comma 1 deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.</li> </ol>	
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 29</b></p> <p><b>(Ordini per la disciplina dei singoli servizi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le disposizioni generali e particolari relative alle modalità di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante del Reparto.</li> <li>2. Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che può essere liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.</li> <li>3. Presso ciascun posto di servizio è conservato copia del relativo ordine di servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale interessato, che è comunque tenuto a prenderne conoscenza anche direttamente.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 32</b></p> <p><b>(Ordini di servizio)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il comandante, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al dell'art. 30 e nell'ambito delle direttive impartite dal direttore, emana e cura l'aggiornamento degli ordini di servizio che disciplinano le modalità di esecuzione del servizio da parte del personale.</li> <li>2. In ciascun posto di servizio è conservata copia degli atti che il personale addetto è tenuto a conoscere.</li> <li>3. Il preposto di cui all'art. 44 verifica che il personale conosca le disposizioni date.</li> </ol>

**COMMENTO**

L'art. 32 proposto disciplina gli ordini di servizio ed in particolare le modalità con cui sono emanate le disposizioni per l'esecuzione del servizio. Rispetto al vigente art. 29, la norma, in coerenza con le responsabilità attribuite da fonte primaria ai funzionari del Corpo, prevede che sia il comandante ad emanare gli ordini di servizio nel quadro delle direttive generali impartite dal direttore.

Il secondo comma conferma le vigenti modalità di emanazione e conservazione degli ordini di servizio: la novità concerne l'ufficio dove sono custoditi, individuato nell'ufficio comando.

Il terzo comma conferma nella sostanza quanto già previsto nell'art. 29 vigente. Unica novità concerne l'obbligo di conservare copia dell'ordine di servizio e di ogni disposizione successiva ed integrativa dello stesso anche nel luogo ove viene prestata l'attività disciplinata.



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p>(Programmaazione del servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il comandante individua, nell'ambito delle direttive generali del direttore, i livelli minimi e massimi di operatività, in ragione delle esigenze di sicurezza.</li> <li>2. Il comandante dispone la programmaazione mensile, avvalendosi dei coordinatori delle unità operative di cui all'art. 39.</li> <li>3. La programmaazione mensile, predisposta mediante il previsto applicativo informatico, reca l'indicazione del nominativo dell'operatore, della turnazione giornaliera disposta nonché delle eventuali assenze a vario titolo.</li> <li>4. La programmaazione mensile può essere modificata per esigenze di servizio o del personale fino all'esposizione del foglio di servizio previsto dall'art. 34.</li> <li>5. Il personale ha l'obbligo di prendere visione della programmaazione mensile.</li> </ol>
COMMENTO	

L'art. 33 proposto rappresenta una novità.

Esso intende disciplinare in modo uniforme e coerente la programmaazione del servizio del personale. In particolare, si intende dare una disciplina generale e univoca in materia di programmaazione, controllo e modifica del servizio programmato, in presenza delle esigenze previste. In coerenza con le nuove attribuzioni di legge, è riconosciuta al comandante la competenza alla programmaazione e ai successivi controlli. Emerge, altresì, il ruolo del coordinatore dell'unità operativa nella gestione dei servizi. È stato, inoltre, ritenuto opportuno prevedere il riferimento al supporto informatico oggi utilizzato per la programmaazione dei servizi e la possibilità di modificare la programmaazione, anche dopo l'esposizione del foglio di servizio, in presenza di esigenze inderogabili e impreviste.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>ART. 30</p> <p>(Foglio di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il foglio di servizio è il documento che, in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'art. 29.</li> <li>2. Il foglio di servizio, predisposto dal comandante del Reparto, approvato dal direttore ed esposto poi nell'apposito albo,</li> </ol>	<p>(Foglio di servizio)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il foglio di servizio è il documento che dispone l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate negli ordini di servizio di cui all'art. 32.</li> <li>2. Il foglio di servizio reca il cognome, il nome e la qualifica del personale, numero di matricola, il tipo del servizio e il luogo in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine,</li> </ol>



3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al personale interessato dal comandante del Reparto o da un suo delegato.
4. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione del foglio di servizio.

**COMMENTO**

- l'uniforme prevista e l'eventuale armamento. Esso è esposto in apposito albo posto in modo da garantirne la riservatezza.
3. Il foglio di servizio è sottoscritto dal comandante.
  4. Qualora sia indispensabile procedere a variazioni del foglio di servizio dopo la sua esposizione, le stesse sono tempestivamente comunicate all'interessato da personale delegato dal comandante.
  5. Il personale ha l'obbligo di prendere visione del foglio di servizio.

L'art. 34 che si propone riproduce sostanzialmente il contenuto normativo dell'art. 30 vigente.  
In conseguenza delle disposizioni di legge sui funzionari del Corpo, l'emanazione del foglio di servizio è attribuita al comandante.

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<i>Già articolo</i> 28	<b>ART. 35</b>
	<b>(Controllo sullo svolgimento dei servizi)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il comandante e i vice comandanti controllano lo svolgimento del servizio del personale direttamente dipendente e verificano che i controlli di cui al comma 2 siano regolarmente eseguiti.</li> <li>2. Il responsabile della sorveglianza generale, i coordinatori delle unità operative ed i preposti al coordinamento dei servizi, nel rispetto delle proprie competenze, controllano il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente, secondo le disposizioni emanate. In caso di urgenza, emanano le disposizioni eventualmente necessarie che portano il prima possibile a conoscenza del comandante per la loro ratifica.</li> <li>3. Nel caso di servizi continuativi con cambio sul luogo di servizio, il preposto al coordinamento dei servizi provvede a che l'avvicendamento avvenga senza ritardo e con i necessari passaggi di consegna. Il coordinatore dell'unità operativa assicura che tali operazioni siano correttamente eseguite.</li> </ol>
<b>COMMENTO</b>	



L'art. 35 della proposta ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 28 vigente, dando rilievo a figure professionali fondamentali per il buon andamento del servizio quali il responsabile della sorveglianza e i coordinatori unità operative.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 31	ART. 36
<p><b>(Reparto. Compiti e autonomia del comandante)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un Reparto.</li> <li>2. Il comandante del Reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini della sicurezza e trattamenti previsti dalla legge e dai regolamenti</li> <li>3. Il comandante del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformità al disposto dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.</li> <li>4. Il comandante del Reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del dipartimento della amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.</li> <li>5. In particolare, il comandante del Reparto:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>(Il comandante)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il comandante, nell'ambito delle direttive generali del direttore:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dirige il Reparto o il Nucleo con l'autonomia gestionale ed operativa connessa alla qualifica rivestita;</li> <li>b) è responsabile dell'impiego tecnico e operativo del personale;</li> <li>c) disciplina e verifica che siano correttamente eseguiti i controlli inerenti alla sicurezza della struttura e dei mezzi di trasporto di competenza;</li> <li>d) organizza il Reparto o il Nucleo, emanando a tal fine gli ordini di servizio di cui all'art. 32;</li> <li>e) dirige l'area sicurezza ed è responsabile di tutte le attività individuate dal Titolo II;</li> <li>f) concorre al raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamenti previsti dalla legge e dai regolamenti;</li> <li>g) garantisce che il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona;</li> <li>h) partecipa personalmente, o delega un sostituto, alle riunioni di gruppo di cui agli artt. 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale;</li> <li>i) collabora con il direttore in occasione delle riunioni della commissione di cui all'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354;</li> <li>j) dirige e coordina lo svolgimento di tutte le attività di pubblica sicurezza di competenza del Corpo ed è responsabile dell'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o delegata al Reparto;</li> <li>k) esercita, in relazione alla qualifica rivestita, le competenze disciplinari attribuitegli dalla legge;</li> <li>l) formula i giudizi e le valutazioni sul personale dipendente secondo la normativa vigente;</li> <li>m) dispone degli equipaggiamenti, dell'armamento e del vestiario in dotazione al Corpo;</li> </ol> </li> </ol>



- b) dirige e coordina le unità operative, fermo restando quanto disposto dall'art. 51;
  - c) indice riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le disposizioni che regolano il servizio;
  - d) partecipa alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24;
  - e) esercita la sua autonomia affinché il Reparto operi per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali.
6. Il comandante del Reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, affinché:
- a) l'armamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, sia custodito secondo quanto disposto dall'art. 19;
  - b) le chiavi dell'istituto siano adeguatamente custodite;
  - c) i detenuti e gli internati, nonché le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
  - d) tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla sera prima del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro;
  - e) i prescritti controlli sulle cose e sulle persone che entrano o escono dall'istituto vengano regolarmente effettuati;
  - f) i colloqui, la corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia.
7. Quando ricorrono le situazioni, di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il comandante del Reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore
- n) indice riunioni periodiche per illustrare al personale direttive, ordini e disposizioni che regolano il servizio;
  - o) dirige le unità operative del Reparto, impartendo direttive sulla programmazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente e degli standard di sicurezza, verificandone l'adempimento;
  - p) cura l'addestramento del personale;
  - q) comunica al direttore ogni fatto di rilievo dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza e riferisce sull'andamento dei servizi;
  - r) sovrintende ai controlli relativi alla idoneità della caserma e della mensa, alla custodia dell'armamento, degli automezzi e dell'equipaggiamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla custodia delle chiavi dell'istituto e dei mezzi di trasporto di competenza.



COMMENTO

L'art. 36 proposto, modificato rispetto all'art. 31 vigente, adeguandolo alle responsabilità e competenze attribuite dalla legge ai funzionari del Corpo, evidenzia un nuovo modello di attività di comando i cui presupposti di legittimazione sono legati alla riconosciuta autonomia dirigenziale che comporta il potere di assumere decisioni organizzative e gestionali con margini di autonomia, seppur sempre nel rispetto delle direttive generali del direttore e nei limiti della qualifica rivestita.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 32</b></p> <p><b>(Supplenza temporanea nella funzione di comandante di Reparto)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di assenza o impedimento del comandante del Reparto per qualsiasi causa e qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua volta assente o impedito, la funzione di comandante del Reparto è assunta dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica più elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore.</li> <li>2. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può in ogni caso disporre che la titolarità della funzione di comandante del Reparto sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.</li> </ol>	<p><b>ART. 37</b></p> <p><b>(Vice comandante vicario)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il vice comandante vicario esercita le funzioni del comandante titolare, in caso di sua assenza o impedimento.</li> <li>2. Il vicario adotta, altresì, atti indifferibili e urgenti che non consentano un tempestivo intervento del comandante, informandolo senza ritardo.</li> <li>3. La nomina del vice comandante vicario è disposta dalla direzione generale competente. In assenza di questo provvedimento, il comandante individua tra i vice comandanti il suo vicario, nel rispetto della qualifica rivestita dagli stessi.</li> <li>4. Quando non è in servizio presso l'Istituto un funzionario del Corpo, il comandante individua il vicario tra gli appartenenti al ruolo degli ispettori, nel rispetto della qualifica rivestita dagli stessi.</li> <li>5. Il comandante dà comunicazione alla direzione generale competente dei provvedimenti assunti ai sensi dei commi 3 e 4.</li> </ol>

COMMENTO

L'art. 37 proposto rappresenta una novità. Esso intende delineare la figura del vice comandante vicario, quale stretto collaboratore del comandante. Inoltre, l'articolo dispone, in conformità alle norme primarie di riferimento, l'individuazione del vice comandante vicario tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari individuati dalla Direzione Generale del Personale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 38</b></p> <p><b>(Vice comandante)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il vice comandante, ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 maggio 2000, n. 146, collabora con il comandante coadiuvandolo nelle attività previste dall'art. 36, assumendo la gestione e la responsabilità dei compiti e delle funzioni ivi previste.</li> </ol>	<p><b>ART. 38</b></p> <p><b>(Vice comandante)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il vice comandante, ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 maggio 2000, n. 146, collabora con il comandante coadiuvandolo nelle attività previste dall'art. 36, assumendo la gestione e la responsabilità dei compiti e delle funzioni ivi previste.</li> </ol>



2. Il comandante assegna le funzioni e compiti emanando specifico ordine di servizio.
3. L'individuazione dei vice comandanti avviene con le modalità di cui all'articolo 37, comma 3, 4 e 5.

**COMMENTO**

L'art. 38 costituisce altra novità. Esso chiarisce le funzioni del vice comandante che è stretto collaboratore del comandante del Reparto nella gestione dell'area sicurezza e la cui funzione è istituita già da tempo dalla legge (art. 6, commi 2 e 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146). A chiusura del sistema, il comma 2 disciplina il caso di assenza di funzionari cui attribuire il vice comando.

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<b>ART. 33</b>	<b>ART. 39</b>
<p><b>(Unità operative)</b></p> <p>1. Nell'ambito del Reparto sono organizzate unità operative, che comprendono più posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse è preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il coordinamento di più unità operative può essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate.</p> <p>2. Le unità operative comprendono uno o più complessi funzionali concernenti, principalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la predisposizione dei turni di servizio;</li> <li>b) l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata;</li> <li>c) la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri adempimenti connessi, nonché comunicazioni informatiche e successivi aggiornamenti;</li> <li>d) le traduzioni dei detenuti e degli internati ed il piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura;</li> <li>e) l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria;</li> <li>f) i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria.</li> </ol>	<p><b>(Unità operative)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le articolazioni sono, di norma, organizzate in unità operative che comprendono più posti di servizio in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere.</li> <li>2. Il comandante, nell'ambito delle direttive del direttore, individua con ordini di servizio le unità operative.</li> <li>3. Al coordinamento delle unità operative è preposto personale appartenente al ruolo ispettori o, in mancanza, personale del ruolo dei sovrintendenti di comprovata esperienza e professionalità.</li> <li>4. Il comandante, nell'ambito delle direttive del direttore, conferisce l'incarico con ordini di servizio ai sensi dell'articolo 32.</li> <li>5. Il comandante emana gli ordini di servizio che regolano le unità operative e i compiti di ciascun coordinatore di unità operativa.</li> <li>6. Il coordinatore di unità operativa provvede alla gestione del personale assegnato, predisponendo la programmazione del servizio che rimette al comandante per la approvazione.</li> <li>7. Il coordinatore di unità operativa collabora direttamente con il comandante o con il suo sostituto.</li> </ol>



3. Le unità operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del Reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta può essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.

COMMENTO

L'art. 39 disciplina le unità operative senza individuare i posti di servizio che vi confluiscono. Nell'articolo proposto viene, inoltre, evidenziato il ruolo decisivo del comandante che deve operare, in ogni caso, nell'ambito q delle direttive del direttore.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 34</b></p> <p><b>(Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge, principalmente, i seguenti servizi:</p> <p>1) vigilanza armata degli istituti penitenziari;</p> <p>2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;</p> <p>3) portineria;</p> <p>4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari;</p> <p>5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario;</p> <p>6) vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;</p> <p>7) matricola dei detenuti ed internati;</p> <p>8) gestione operativa degli elaboratori periferici dell'amministrazione penitenziaria;</p> <p>9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati;</p> <p>10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati;</p> <p>11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati;</p> <p>12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati;</p> <p>13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati;</p> <p>14) vigilanza sui beni dell'amministrazione;</p>	<p><i>(Eliminato)</i></p>



<p>15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso; 16) navale; 17) trasporto terrestre.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche quei servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p> <p>3. Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 21 e 33 per singoli istituti penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi sono disciplinati come al Capo che segue.</p>	<p>COMMENTO</p>
---	-----------------

L'art. 34 è eliminato in quanto pleonastico essendo previsti, nel Capo II, singoli articoli disciplinanti i vari servizi. Inoltre, quanto alla previsione del comma 2, la stessa si ritrova nel proposto articolo 38.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TITOLO IV SERVIZI</p>	<p>CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI</p>
<p>CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI</p>	<p>CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI</p>
<p>COMMENTO</p>	

Le norme che disciplinano i singoli servizi sono state tutte riformulate con l'intento di attualizzarne le prescrizioni. Alcuni servizi non esistenti nel testo vigente, ma insopprimibili nell'organizzazione degli Istituti, sono stati fatti oggetto di previsioni specifiche (sorveglianza generale, sala operativa, ufficio comando).



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	
PROPOSTA DI MODIFICA	
ART. 40	
<p><b>Già articolo 24</b></p>	<p><b>(Doveri generali nell'espletamento del servizio)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'appartenente al Corpo, nello svolgimento del servizio, adempie puntualmente agli obblighi imposti per legge ed a quelli previsti dagli ordini di servizio emanati ai sensi dell'art. 32.</li> <li>2. Nell'espletamento di qualsiasi servizio, l'appartenente al Corpo ottempera ai seguenti doveri generali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) assicura l'osservanza del regime detentivo applicato ai detenuti o internati;</li> <li>b) relazione puntualmente sui fatti ed elementi di rilievo delle attività di osservazione e sulle infrazioni disciplinari commesse dai detenuti e internati;</li> <li>c) mai abbandona il posto di servizio se non preventivamente autorizzato e previo avvicendamento;</li> <li>d) riferisce per via gerarchica in ordine a qualsiasi accadimento rilevante occorso nell'esercizio delle sue funzioni, redigendo esaustiva relazione.</li> </ol> </li> </ol>
<b>COMMENTO</b>	

L'articolo 40 ripropone il contenuto dell'articolo 24, seppur in forma semplificata, anche alla luce delle successive previsioni relative ai singoli servizi. Si è ritenuta più coerente la collocazione nel capo II che tratta la disciplina dei singoli servizi.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	
PROPOSTA DI MODIFICA	
ART. 41	
<p><b>Articolo non presente</b></p>	<p><b>(Sorveglianza generale)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al servizio di responsabile della sorveglianza generale è preposto personale di comprovata esperienza e professionalità, appartenente al ruolo ispettori e/o sovrintendenti.</li> <li>2. Il responsabile della sorveglianza generale:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) verifica la consistenza numerica del personale, così come risultante dal foglio di servizio di cui all'art. 34 e provvede a disporre gli avvicendamenti necessari all'ordinato svolgimento</li> </ol> </li> </ol>



	<p>del servizio, assumendo la diretta responsabilità delle variazioni apportate;</p> <p>b) presiede e coordina le procedure di accertamento numerico, le perquisizioni ordinarie, i quotidiani controlli di sicurezza e le movimentazioni dei detenuti;</p> <p>c) interviene prontamente in caso di eventi che possano turbare l'ordine e la sicurezza, assumendo le determinazioni indifferibili, informando senza ritardo il Comandante;</p> <p>d) all'atto d'ingresso di un nuovo giunto, è responsabile delle operazioni di perquisizione e della compilazione dei relativi verbali, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne;</p> <p>e) effettua ispezioni in ciascun posto di servizio e controlla la puntuale applicazione delle disposizioni vigenti;</p> <p>f) aggiorna puntualmente tutti i registri di competenza e verifica che gli ordini e le disposizioni di servizio siano ordinatamente custoditi;</p> <p>g) mantiene costantemente elevata la propria conoscenza sulla popolazione detenuta, ricevendo i contributi dell'osservazione effettuata dagli operatori addetti;</p> <p>h) riferisce senza indugio in ordine ad eventi degni di nota al Comandante.</p>
--	---

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO		PROPOSTA DI MODIFICA	
REGOLAMENTO VIGENTE			
ART. 35			
<p><b>(Vigilanza armata degli istituti penitenziari )</b></p> <p>1. La vigilanza armata degli istituti penitenziari, fermo restando quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si esercita sia a mezzo di posti di sentinella fissi, muniti di garitta, sia mediante pattuglie, anche utilizzando i mezzi di trasporto in dotazione all'amministrazione. In ogni caso deve essere garantito il collegamento al corpo di guardia con idonei sistemi di comunicazione.</p>	<p><i>Ora articolo 43</i></p>		

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO



REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center"><b>ART. 36</b></p> <p><b>(Corpo di guardia.)</b></p> <p>1. Presso l'ingresso di ciascun istituto penitenziario deve essere adibito a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata un apposito locale, dotato di sistema di allarme e di mezzi di collegamento che consentano di comunicare con immediatezza con il comandante del Reparto o con chi ne svolge temporaneamente le funzioni. All'interno di tale locale deve essere affissa copia dell'ordine di servizio di cui all'art. 29.</p> <p>2. La porta dell'istituto, destinata al passaggio del personale di servizio di vigilanza armata, è costantemente sorvegliata.</p> <p>3. Nel locale del corpo di guardia è consentita esclusivamente la presenza del personale che svolge il servizio di vigilanza armata, e di quello autorizzato dal preposto a tale servizio.</p> <p>4. Il preposto al servizio, quando, per eccezionali esigenze, disponga l'allontanamento del personale addetto al corpo di guardia, deve, in ogni caso, garantire la presenza di almeno un agente all'interno dello stesso.</p>	<p align="center"><b>ART. 42</b></p> <p><b>(Corpo di guardia e preposto al servizio di vigilanza armata)</b></p> <p>1. E' adibito apposito locale a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata negli Istituti provvisti di muro di cinta, dotato di sistema di allarme e strumenti di comunicazione immediata con la sala operativa di cui all'art. 45.</p> <p>2. Al coordinamento del servizio di vigilanza armata è preposto un appartenente al Corpo con la qualifica non inferiore a vice sovrintendente. Qualora la dotazione organica non lo consenta, all'incarico è adibito personale del ruolo agenti/assistenti di comprovata esperienza ed affidabilità.</p> <p>3. Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve:</p> <p>a) distribuire gli incarichi tra gli operatori addetti, accertare che siano a conoscenza degli ordini di servizio di cui all'art. 32 verificare che le armi siano cariche e funzionanti e che siano state eseguite le manovre di sicurezza; accompagnare le sentinelle al posto assegnato, accertare la funzionalità dei sistemi di comunicazione e allarme;</p> <p>b) eseguire ispezioni in tutti i turni di servizio nelle postazioni affidate alla sua responsabilità;</p> <p>c) disporre, senza indugio, gli interventi previsti dai protocolli operativi e dai piani di difesa, qualora ravvisi l'insorgenza di un pericolo per la sicurezza dell'Istituto, dandone tempestiva comunicazione al comandante di Reparto ed al direttore.</p>
<p align="center"><b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b></p>	
<p align="center"><b>REGOLAMENTO VIGENTE</b></p>	
<p align="center"><b>ART. 37</b></p>	
<p><b>(Preposto al servizio di vigilanza armata)</b></p> <p>1. Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve:</p> <p>1) distribuire il servizio fra i vari agenti, accertare che essi conoscano l'ordine di servizio di cui all'art. 29, verificare che le armi siano cariche e funzionino regolarmente; accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare che i sistemi di comunicazione con il corpo di guardia siano efficienti;</p> <p>2) eseguire frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza e alle sentinelle;</p> <p>3) disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale di</p>	
<p align="center"><b>PROPOSTA DI MODIFICA</b></p> <p align="center"><b>(Inglorato nell'art. 42))</b></p>	



<p>sentinella richiedendo altro personale, in caso di insufficienza di quello destinato al servizio di vigilanza armata;</p> <p>4) richiedere l'intervento di altre Forze di polizia, in caso di necessità ed urgenza, informandone il comandante di Reparto, qualora, nelle adiacenze dell'istituto si verificchino fatti che ne pongano in pericolo l'ordine o la sicurezza;</p> <p>5) schierare il personale del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti alle autorità che accedono all'istituto o ne escono.</p> <p>6) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il comandante del Reparto, ove occorra.</p> <p>2. Il preposto al servizio di vigilanza armata è di regola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.</p>	
---	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 38</b></p> <p><b>(Servizio di vigilanza armata)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza armata, nello svolgimento del servizio, deve osservare le più scrupolose regole di diligenza e, in particolare, deve:</p> <p>1) esercitare la vigilanza sulla zona affidatagli, stando nella garitta nei casi e nei limiti previsti dall'ordine di servizio di cui all'art. 29 e, se previsto, compiendo il percorso assegnatogli;</p> <p>2) caricare l'arma prima di uscire dal corpo di guardia e scaricarla nello stesso locale all'atto del rientro, non deporla mai nell'esercizio della vigilanza, usando sempre particolare cautela nel maneggiarla;</p> <p>3) qualora si verificchi una circostanza che appaia rilevante agli effetti della sicurezza o dell'ordine dell'istituto, informare il preposto al servizio, e, in caso di urgenza, dare immediatamente l'allarme, adottando ogni iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pericolo per la sicurezza dell'istituto o per l'incolumità delle persone, senza venire meno ai suoi speciali doveri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno;</p> <p>4) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute</p>	<p><b>(Vigilanza armata)</b></p> <p>1. Il personale addetto al servizio di vigilanza armata adempie ai propri compiti istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia di custodia e maneggio dell'arma di ordinanza e di Reparto.</p> <p>2. In particolare:</p> <p>a) nel maneggiare l'arma, individuale e di Reparto, deve attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza;</p> <p>b) esercita vigilanza nella zona affidatagli, secondo quanto previsto dagli ordini di servizio di cui all'art. 32;</p> <p>c) carica l'arma prima di uscire dal corpo di guardia o nella postazione dedicata e la scarica nello stesso locale al rientro, senza mai deporla durante tutto il servizio;</p> <p>d) qualora si verificchi un accadimento rilevante per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, aziona i dispositivi di allarme in dotazione, informa immediatamente il superiore, si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai protocolli operativi e dai piani di difesa, adottando ogni iniziativa idonea nell'immediato a neutralizzare o limitare il pericolo per la struttura.</p>



nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE

ART. 39

(Preposti ai singoli servizi)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:
  - 1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio;
  - 2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
  - 3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto rilevante;
  - 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e degli spazi da essi utilizzati;
  - 5) presenziare ai movimenti di detenuti o internati;
  - 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi;
  - 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente;
  - 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente;
  - 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il comandante del Reparto, ove occorra.
2. I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 44

(Preposti ai singoli servizi)

1. Al servizio di preposto è assegnato, di regola, personale appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti. In caso di indisponibilità di appartenenti ai predetti ruoli, le funzioni possono essere assolve da personale del ruolo agenti/assistenti di comprovata esperienza e professionalità, di cui sia stata valutata l'attitudine allo svolgimento di mansioni superiori.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 36, 39 e 41, i preposti ai singoli servizi devono:
  - a) verificare la consistenza numerica del personale in servizio e disporre l'avvicendamento in caso di necessità;
  - b) garantire che il passaggio di consegne venga effettuato correttamente;
  - c) presenziare a tutte le movimentazioni più importanti della popolazione detenuta dalle sezioni;
  - d) assicurare il rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio relative: alla modalità custodiale dei ristretti, agli orari di apertura dei detenuti lavoratori, alla chiusura dei cancelli e delle camere di pernottamento, ai divieti di incontro, perquisizioni personali e locali, al rigore ed all'attenzione nell'espletamento dei compiti istituzionali, segnalando prontamente al responsabile della sorveglianza generale qualsiasi problematica relativa al servizio;
  - e) provvedere ad ogni adempimento connesso alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, secondo le direttive impartite dal comandante di Reparto;
  - f) aggiornare puntualmente tutti i registri di competenza;
  - g) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio;
  - h) intervenire prontamente in caso di eventi che possano turbare l'ordine e la sicurezza, informando tempestivamente per via gerarchica, i superiori.



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p><b>(Sala operativa)</b></p> <p>1. Alla sala operativa fanno capo tutti i sistemi di sicurezza, di comunicazione e di video sorveglianza della struttura.</p> <p>2. L'addetto alla sala operativa:</p> <p>a) detiene al seguito, senza soluzione di continuità, le chiavi d'accesso al locale, impedendo l'ingresso e la sosta a persone non autorizzate;</p> <p>b) mai abbandona il posto di servizio senza autorizzazione e senza preventiva sostituzione;</p> <p>c) verifica e preserva l'efficienza delle strumentazioni elettroniche in dotazione, nonché dei dispositivi sonori di allarme, segnalando prontamente qualsiasi anomalia;</p> <p>d) utilizza i sistemi di comunicazione solo per fini connessi allo svolgimento del proprio servizio e per il tempo strettamente necessario;</p> <p>e) mantiene costantemente alta la vigilanza sugli impianti di cui al comma 1, prestando particolare attenzione durante l'orario di svolgimento delle attività all'aperto da parte della popolazione detenuta e negli orari notturni;</p> <p>f) qualora si verifici un accadimento rilevante per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, aziona i dispositivi di allarme in dotazione, informa immediatamente il superiore, si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai protocolli operativi e dai piani di difesa, adottando ogni iniziativa idonea nell'immediato a neutralizzare o limitare il pericolo per la struttura.</p>
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 40</b></p> <p><b>(Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attività lavorative organizzate dall'amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto, all'aperto o in appositi locali.</p>	<p><b>Ora articolo 50</b></p>



Il responsabile della vigilanza deve, in particolare:

- 1) fare l'appello dei lavoratori e farli perquisire prima di uscire dall'istituto, al momento del rientro e, ove occorra, durante il lavoro;
  - 2) accertare di frequente che tutti i lavoratori siano presenti;
  - 3) distribuire, durante l'andata ed il ritorno e sul luogo del lavoro, il personale addetto alla vigilanza in modo che i lavoratori rimangano sempre sotto controllo;
  - 4) far perimetrare attentamente i luoghi nei quali si svolge il lavoro, anche per evitare che i lavoratori possano nascondersi, allontanarsi o essere avvicinati da persone estranee;
  - 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
  - 6) rilevare e riferire sull'impegno dei detenuti e degli internati nello svolgimento del lavoro e sulle modalità dei loro rapporti interpersonali, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24.
2. il personale addetto alla vigilanza, in particolare, deve:
- a) perquisire i lavoratori nei casi di cui al comma 2, numero 1);
  - b) sorvegliare costantemente i lavoratori per impedire ogni tentativo di fuga;
  - c) controllare che i lavoratori svolgano regolarmente la loro attività;
  - d) informare il responsabile della vigilanza sugli elementi di cui al n. 6) del comma 2, nonché di ogni fatto rilevante per l'ordine, la disciplina e la sicurezza;
  - e) impedire che ai lavoratori si avvicinino persone estranee;
  - f) evitare di intrattenersi a parlare con alcuno;
  - g) non abbandonare, in caso di sostituzione, la vigilanza prima dell'arrivo del sostituto;
  - h) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il responsabile della vigilanza, ove occorra.



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 41	ART. 46
<p><b>(Servizio di portineria)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di portineria è responsabile degli ingressi dell'istituto e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonché del controllo di chiunque, a qualsiasi titolo, entri od esca dall'istituto.</p> <p>2. Detto personale, in particolare, ha l'obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non consentire ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura loro affidati;</li> <li>2) non allontanarsi senza il permesso del preposto al servizio e senza essere stato preventivamente sostituito;</li> <li>3) impedire che entrino o escano dall'istituto persone non autorizzate;</li> <li>4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, accertare la regolarità del titolo che ne legittima l'ingresso o l'uscita e sottopone ai controlli stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore con ordine di servizio, effettuando le relative registrazioni;</li> <li>5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto o fatto uscire dall'istituto, effettuando le relative registrazioni ed impedendo l'introduzione nell'istituto di armi di qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggetti non consentiti;</li> <li>6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita;</li> <li>7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi nei locali della portineria;</li> <li>8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, fatta eccezione per il personale per il quale esista un sistema di rilevamento automatico di tali orari;</li> <li>9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</li> </ol>	<p><b>(Portineria)</b></p> <p>1. Il personale addetto al servizio delle portinerie adempie ai propri compiti istituzionali nel rispetto della normativa vigente. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) opera con la massima cortesia, correttezza e professionalità, serbando un contegno irreprensibile, indossando l'uniforme in perfetto ordine;</li> <li>b) custodisce e non consente ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura affidati;</li> <li>c) mai abbandona il posto di servizio senza autorizzazione e, se previsto il cambio, senza preventiva sostituzione;</li> <li>d) impedisce a chiunque la sosta nella portineria se non per ragioni di servizio;</li> <li>e) verifica e preserva l'efficienza dell'equipaggiamento, degli apparati di comunicazione e di sorveglianza, dei sistemi di sicurezza, dei dispositivi di controllo e, comunque, di tutta la strumentazione di pertinenza;</li> <li>f) utilizza i sistemi di comunicazione solo per fini connessi allo svolgimento del proprio servizio e per il tempo strettamente necessario;</li> <li>g) aziona i sistemi d'allarme in occasione di eventi turbativi per la sicurezza;</li> <li>h) permette l'ingresso alle sole persone legittimate ad accedere all'interno dell'istituto, previa identificazione e verifica dell'esistenza e della regolarità del titolo autorizzativo;</li> <li>i) comunica immediatamente al responsabile della sorveglianza generale, affinché questi ne dia subito notizia al direttore, l'eventuale accesso in Istituto delle autorità indicate dall'art. 67 legge 26 luglio 1975, n. 354;</li> <li>j) verifica che chiunque acceda all'istituto depositi gli oggetti non consentiti;</li> <li>k) ispeziona il contenuto di borse, pacchi ed involucri al fine di impedire l'introduzione di armi, telefoni cellulari, oggetti pericolosi e comunque non consentiti;</li> </ol>



	<p>l) effettua accurati controlli sulle persone e sulle cose anche in uscita, con l'impiego degli strumenti in dotazione;</p> <p>m) ispeziona i mezzi in entrata ed in uscita;</p> <p>n) tiene aggiornati tutti i registri istituiti presso la portineria, provvedendo scrupolosamente alle annotazioni previste.</p>
--	---

**PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO**

**REGOLAMENTO VIGENTE**

**ART. 42**

**PROPOSTA DI MODIFICA**

**ART. 47**

**(Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari)**

**(Vigilanza, osservazione e controllo nelle sezioni detentive)**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia;</li> <li>2) rilevare le modalità di relazione e di socialità dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'art. 24.</li> <li>3) assicurarsi della perfetta integrità ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonché degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;</li> <li>4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione;</li> <li>5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti;</li> <li>6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumità delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonché segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La vigilanza nelle sezioni detentive si esplica attraverso il controllo e l'osservazione dei detenuti e internati nei locali comuni e nelle camere di pernottamento.</li> <li>2. Il personale addetto alla vigilanza svolge, altresì, le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) quando assume servizio, procede alla verifica numerica e visiva dei detenuti e degli internati assegnati alla sezione;</li> <li>b) assicura la sorveglianza, effettuando <del>svolgendo</del> frequenti giri di controllo a intervalli non regolari, sia all'interno della sezione sia ricorrendo alla visione dei monitor del sistema di video sorveglianza;</li> <li>c) si assicura dell'integrità ed efficienza dell'impianto di video sorveglianza, dei sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione;</li> <li>d) verifica l'integrità delle grate, delle inferriate, dei cancelli, dei blindi e delle pareti, relazionando sulle eventuali anomalie riscontrate;</li> <li>e) provvede all'apertura e alla chiusura delle porte della sezione e delle camere di pernottamento, con le modalità e negli orari stabiliti dal regolamento di istituto;</li> <li>f) custodisce le chiavi e gli altri sistemi di chiusura affidatigli;</li> <li>g) consente l'accesso delle sole persone autorizzate, effettuando un adeguato controllo durante la loro permanenza;</li> <li>h) si assicura che sia garantita la pulizia delle camere di pernottamento e degli spazi comuni, controllando che i detenuti e gli internati adempiano a tale obbligo;</li> </ol> </li> </ol> |
|---|---|




<p>7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;</p> <p>8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresì le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza;</p> <p>9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</p>	<p>i) perquisisce i detenuti e gli internati, le camere di pernottamento e tutti i locali della sezione con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento interno e ogni qualvolta venga disposto per motivi di sicurezza;</p> <p>j) annota, su apposito registro, i movimenti in entrata e in uscita dei detenuti e degli internati dalla sezione, l'orario e le motivazioni degli spostamenti;</p> <p>k) impedisce l'introduzione in sezione di generi e oggetti non consentiti;</p> <p>l) aziona, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;</p> <p>m) segnala eventuali danni arrecati ai beni dell'amministrazione;</p> <p>n) alla fine del proprio turno riferisce all'addetto subentrante ogni notizia utile allo svolgimento del turno successivo;</p> <p>o) vigila sulle attività dei detenuti e degli internati che si svolgono negli spazi comuni della sezione, osservando le dinamiche relazionali individuali e di gruppo;</p> <p>p) osserva il comportamento del detenuto e dell'internato, la corretta adesione alle regole vigenti nella sezione, le condotte meritevoli e le modalità di relazione con gli operatori penitenziari;</p> <p>q) comunica gli esiti dell'attività di osservazione al coordinatore dell'unità operativa;</p> <p>r) si adopera per la soluzione delle criticità che insorgono all'interno della sezione, cura gli adempimenti necessari, ne assicura il compimento, ove possibile, nel proprio turno di servizio;</p> <p>s) riferisce tempestivamente al preposto qualunque fatto rilevante o pregiudizievole per la disciplina, l'ordine, la sicurezza delle persone e dei luoghi, adottando provvisoriamente, in via d'urgenza, i provvedimenti volti a evitare o a ridurre i danni;</p> <p>t) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32.</p>
--	--



PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b></p> <p><b>(Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, in particolare, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) custodire le chiavi della porta di ingresso, consentendo l'accesso soltanto alle persone autorizzate ed impedendo l'introduzione di generi ed oggetti non prescritti dal sanitario o non necessari al servizio;</li> <li>2) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria;</li> <li>3) registrare i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedono di essere visitati;</li> <li>4) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni a persone o cose;</li> <li>5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'art. 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p><b>(Vigilanza, osservazione e controllo nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario)</b></p> <p>1. La vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, si esplica attraverso le attività di controllo e di osservazione con modalità tali da contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela della riservatezza nella relazione medico/paziente.</p> <p>2. Il personale del Corpo addetto alla vigilanza, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) quando assume servizio, procede alla verifica numerica e visiva dei detenuti e degli internati presenti in infermeria;</li> <li>b) annota su apposito registro, il nominativo dei detenuti e degli internati che accedono in infermeria;</li> <li>c) custodisce le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;</li> <li>d) consente l'accesso soltanto alle persone autorizzate;</li> <li>e) impedisce l'introduzione di generi e oggetti non consentiti, salvo se prescritti dal sanitario per motivi di salute;</li> <li>f) perquisisce accuratamente il detenuto e l'internato all'ingresso e all'uscita dall'infermeria;</li> <li>g) riferisce tempestivamente al preposto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni;</li> <li>h) osserva scrupolosamente le disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'art. 32.</li> </ol> <p>3. Le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano per quanto compatibili.</p>







di cui

la

zione

di

del

le

gli

di

gli

di

gli

di

gli

di

gli

di

gli

di

gli

di

gli

di

gli